V LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COST.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI COSTITUZIONALI (I) - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

8.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di leg	ge (S	Seau	ito d	ella	di-	
scussione e appro					-	
Modifiche ai compiti, alle strutture dell' sanità (369);						
Lenoci: Istituzione de dei servizi ammini nale dell'Istituto	strat	tivi riore	e del e di	per san	so- ità	71
(3250)						
Presidente 71, 84,	,	,	77, 88,	,		
CAVALLARI, Relatore	per	la	I Co	mm	is-	
sione 72,	73,	74,	77,	81,	82,	83
	84,	85,	88,	89,	105,	108
FREGONESE		72,	73,	74,	81,	83
MARIOTTI, Ministro de	ella s	anit	à.	72,	73,	81
					88,	
Votazione segreta:						

La seduta comincia alle 10,45.

BARTOLE, Segretario della XIV Commissione, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge n. 369 e della proposta di legge Lenoci n. 3250, concernenti modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 369 e della proposta di legge Lenoci numero 3250, concernenti modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta delle Commissioni riunite, abbiamo approvato l'articolo 59; pertanto proseguiamo l'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 60:

ART. 60.

(Compenso particolare)

Al personale dell'Istituto superiore di sanità continuerà ad essere corrisposto con le procedure vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il compenso per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto e della ricerca di servizio.

La somma stanziata a questo scopo non deve essere inferiore al 12 per cento della somma stanziata nel capitolo 1301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1968 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 60.

(Compenso particolare)

Al personale dell'Istituto superiore di sanità continuerà ad essere corrisposto, in relazione anche al maggiore orario di servizio prestato e salvo demerito, il compenso per iniziative e prestazioni dirette all'incremento dell'attività dell'Istituto e della ricerca di servizio.

Lo stanziamento annuale da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità ai fini del precedente comma sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

La somma disponibile per detto compenso viene distribuita in ragione diretta della radice quadrata dei relativi parametri di stipendio, paga o retribuzione.

Tale compenso subisce la stessa variazione del relativo stipendio, paga o retribuzione.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento all'emendamento presentato dal Governo:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La somma destinata a tale compenso è pari per l'anno 1972 al 40 per cento dello stanziamento del capitolo 1329 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1971; tale somma è aumentata, negli anni successivi, rispetto a quella stabilita per il 1972, nella misura necessaria a garantire à tutto il personale lo stesso trattamento economico in relazione alle nuove assunzioni di cui all'articolo 86 ».

CAVALLARI, Relatore per la I Commissione. In sede di Comitato ristretto avevamo esaminato l'articolo 60 nella prima formulazione fornitaci dal Governo, ed il nostro emendamento tendeva ad integrare il quaranta per cento previsto con una somma tendente a garantire analoga somma per gli anni succes-

sivi, pur sapendo che con le nuove assunzioni avremmo ridotto quel capitolo, a causa dei maggiori oneri di retribuzione. Ma nonostante questa circostanza noi avremmo voluto che la somma percepita fosse uguale e non inferiore a causa dell'aumento dell'organico.

Ora il Governo presenta un nuovo testo nel quale non si fa più cenno al quaranta per cento come garanzia per la ripartizione di questo compenso forfettario.

Pertanto gradiremmo dall'onorevole ministro una illustrazione per quanto riguarda il nuovo testo presentato.

FREGONESE. In un primo tempo si era stabilito che la somma destinata al premio era pari al quaranta per cento di una certa somma che era stanziata nel bilancio per l'anno finanziario 1971, mentre ora sembra che si sia cambiata idea. A questo punto vorrei porre la seguente domanda: come possiamo stabilire nella legge quale parte di questo stanziamento, previsto nell'articolo 90, sarà destinato al premio?

Nell'articolo 90 si stanziano 1.125 milioni, di cui 325 milioni sono rappresentati dalle spese relative al miglioramento degli stipendi; ai restanti 800 milioni si aggiungono ora 400 milioni che dovrebbero essere destinati al premio.

Pertanto, come possiamo, nell'articolo 60 individuare questa somma?

MARIOTTI, Ministro della sanità. Vorrei dire agli onorevoli colleghi che il problema va visto nel quadro generale delle disponibilità finanziarie del paese. Del resto, anche quando si è parlato della riforma sanitaria, non è che abbiamo trovato di fatto delle grosse difficoltà nella intelaiatura della riforma stessa, le abbiamo trovate, viceversa, sul piano della copertura finanziaria.

Pertanto, il Governo deve stabilire, anno per anno, quali sono le cifre, compatibili con le risorse finanziarie del paese, da destinare per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione di nuovi provvedimenti.

A questo punto, debbo ricordare quali lotte ha dovuto sostenere il Ministero della sanità nei confronti di quello del tesoro per arrivare a queste maggiorazioni. Ho personalmente pregato il ministro del tesoro, Ferrari Aggradi, per ottenere questi 1.200 milioni che dovevano costituire il minimo del premio.

Per le ragioni che ho detto, il Ministero del tesoro ha ritenuto di dover stabilire anno per anno la cifra da destinare ai compensi. Del resto, ritengo che non sia mai accaduto V LEGISLATURA - COMM. RIUNITE (AFFARI COST.-IGIENE E SANITÀ) - SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

che una cifra, già fissata in precedenza, sia stata successivamente ridotta. È necessario che venga data al Governo questa possibilità di utilizzazione delle risorse in modo che si possa stabilire, anno per anno, facendo il consuntivo e tenendo conto di certe priorità nella soluzione dei problemi, la cifra da destinare, come ho detto, ai compensi. Non si può, infatti, escludere il fatto che questa cifra possa essere variata e che nel 1973 possa essere concesso di più. Il Governo è necessario che abbia una certa discrezionalità.

Chiedo, quindi, alla Commissione l'approvazione dell'emendamento proposto dal Governo; nel caso la Commissione dovesse esprimersi per una variazione, il Governo sarebbe contrario. È chiaro che in questo caso la Commissione si assumerebbe una grossa responsabilità.

PRESIDENTE. Una osservazione di tecnica legislativa: quando noi esaminammo la questione del trattamento economico dei pubblici dipendenti, prendemmo in considerazione la copertura per l'esercizio in corso; quindi, è necessario che noi ci si preoccupi dello stanziamento relativo all'esercizio in corso.

FREGONESE. Era questo il problema che ci preoccupava.

MARIOTTI, Ministro della sanità. Nel testo governativo è detto soltanto che la somma complessiva sarà determinata nella legge di approvazione del bilancio; il Parlamento potrà quindi, anno per anno, stabilire l'entità del compenso. Il Ministero del tesoro si oppone alla determinazione fissa (o variabile entro certi limiti) del compenso, intendendo mantenere libertà di proposta anno per anno.

Per altro, l'ammontare del compenso per l'anno 1972, (ed anche per gli anni successivi) si ricava indirettamente dall'articolo 90, che indica il maggior onere finanziario per l'applicazione della legge in lire 1.125 milioni.

Poiché lire 325 milioni sono destinati a maggiori spese per stipendi ed altro, la rimanente somma di lire 800 milioni non può che essere destinata ad incrementare l'attuale fondo di lire 400 milioni, già destinato al compenso particolare, che così assommerà a lire 1.200 milioni, cifra massima richiesta dal Ministero della sanità al ministero del tesoro, secondo le proposte dei sindacati.

FREGONESE. Nella nuova formulazione dell'articolo 60 ciò non era detto in modo così chiaro.

CAVALLARI, Relatore per la I Commissione. Prendo atto del chiarimento fornito dall'onorevole ministro, ma soprattutto mi conforta l'ultimo comma dell'articolo 60 che recita: « Tale compenso subisce la stessa variazione del relativo stipendio paga o retribuzione », e ritengo che sia una ulteriore garanzia.

In questo senso accolgo l'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo, e dichiaro di ritirare l'emendamento proposto dal Comitato ristretto all'emendamento presentato dal Governo.

FREGONESE. Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 60 presentato dal Governo, al quale si è dichiarato favorevole il relatore per la I Commissione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente: ART. 60-bis.

(Indennità di tempo pieno ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori)

Dalla data in cui avrà effetto la legge di riforma dell'ordinamento universitario, l'indennità di tempo pieno, ivi prevista per i docenti di ruolo e per gli assistenti del ruolo ad esaurimento, sarà corrisposta anche ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

In pari data cesserà nei confronti dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori la corresponsione del compenso particolare previsto dall'articolo 60.

Vorrei far rilevare agli onorevoli colleghi che in questo articolo si fa riferimento alla legge di riforma dell'ordinamento universitario per altro non ancora approvata.

MARIOTTI, Ministro della sanità. Nel caso la legge di riforma dell'ordinamento universitario non dovesse essere approvata, l'indennità prevista in questo articolo verrà surrogata dal compenso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, aggiuntivo dell'articolo 60-bis di cui è stata data precedente lettura.

V LEGISLATURA -- COMM. RIUNITE (AFFARI COST.-IGIENE E SANITÀ) -- SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

Do lettura dell'articolo 61:

ART. 61.

(Indennità di rischio)

A favore del personale dell'Istituto superiore di sanità è concessa un'indennità di rischio per la natura del lavoro e per l'ambiente nella misura di lire 1.000 (mille) nette giornaliere.

L'indennità di rischio è dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio, nonché per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da cause di servizio.

La legge 2 novembre 1964, n. 1159, è abrogata.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 61.

(Indennità di rischio)

Al personale dell'Istituto che, a causa delle sue prestazioni di lavoro, sia esposto a rischio pregiudizievole per la salute o per l'incolumità personale, è corrisposta una indennità giornaliera di lire cinquecento.

Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono determinate le categorie dei dipendenti dell'Istituto ammesse al godimento dell'indennità.

L'indennità di rischio è dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio, nonché per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da cause di servizio.

La legge 2 novembre 1964, n. 1159, è abrogata.

CAVALLARI, Relatore per la I Commissione. Siamo favorevoli all'articolo interamente sostitutivo presentato dal Governo.

FREGONESE. Dichiaro di astenermi per una questione di principio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 61.

(È approvato).

Poiché all'articolo 62 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 62.

(Lavoro straordinario)

Nell'eventualità che, per esigenze di servizio, si richieda lavoro straordinario, questo deve essere autorizzato dal direttore dell'Istituto, su proposta del direttore dei servizi del personale e amministrativi fino ad un massimo di ventiquattro ore mensili individuali, nei limiti di spesa di quindici ore mensili pro capite.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 63:

ART. 63.

(Lavoro notturno e festivo)

Al personale che per esigenze di servizio debba prestare la propria opera durante le ore notturne comprese fra le 22 e le 7 o in giornate considerate festive dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni e per una durata complessiva non inferiore a sei ore, è corrisposto un compenso pari al cinquanta per cento del trattamento economico ragguagliato a giornata, secondo i criteri dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e riferito alle posizioni iniziali delle classi di stipendio delle varie qualifiche.

Tale compenso è corrisposto altresì durante le giornate che, per effetto del precedente articolo 55, non sono considerate lavorative per il personale dell'Istituto.

Il personale che presti servizio nelle giornate di cui ai commi precedenti ha diritto di astenersi dal lavoro in altro giorno feriale.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti.

Al primo comma dopo le parole « Al personale »; aggiungere l'altra « tecnico ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al primo comma sostituire la parola « cinquanta » con l'altra « trenta ».

Lo pongo in votazione.

Al primo comma dopo le parole « decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 », aggiungere le altre « e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sopprimere il secondo comma.

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma.

(E respinto).

Il secondo comma s'intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 63 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 63.

(Lavoro notturno e festivo)

Al personale tecnico che per esigenze di servizio debba prestare la propria opera durante le ore notturne comprese fra le 22 e le 7 o in giornate considerate festive dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni e per una durata complessiva non inferiore a sei ore, è corriposto un compenso pari al trenta per cento del trattamento economico ragguagliato a giornata, secondo i criteri dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni, e riferito alle posizioni iniziali delle classi di stipendio delle varie qualifiche.

Il personale che presti servizio nelle giornate di cui al comma precedente ha diritto di astenersi dal lavoro in altro giorno feriale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 64:

ART. 64.

(Mensa di servizio - nido - asilo)

Sono istituiti, presso l'Istituto superiore di sanità, una mensa di servizio per i dipendenti, nonché un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di età rispettivamente non superiore ai tre e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo.

All'onere derivante dall'allestimento o dall'arredamento della mensa di servizio, del nido e dell'asilo – calcolato in lire 50 milioni – si farà fronte per l'anno 1970 mediante riduzione del capitolo 1328 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. La gestione della mensa di servizio, del nido e dell'asilo potrà essere affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante convenzione da approvarsi dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.

Sullo stesso capitolo 1328 graverà una sovvenzione per le spese generali di funzionamento nella misura massima di lire 50 milioni (per l'esercizio 1970 e per gli esercizi successivi).

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente: « L'onere derivante dall'allestimento e dall'arredamento della mensa di servizio, del nido e dell'asilo – valutato in lire 50 milioni – per l'anno 1972 graverà sullo stanziamento relativo al capitolo n. 1328 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sostituire all'ultimo comma le parole « per l'esercizio 1970 e per gli esercizi successivi » con l'altra « annui ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 64 che a seguito degli emendamenti approvati risulta così formulato:

ART. 64.

(Mensa di servizio - nido - asilo)

Sono istituiti, presso l'Istituto superiore di sanità, una mensa di servizio per i dipendenti, nonché un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di età rispettivamente non superiore ai tre e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo.

L'onere derivante dall'allestimento e dall'arredamento della mensa di servizio, del nido e dell'asilo – valutato in lire 50 milioni – per l'anno 1972 graverà sullo stanziamento relativo al capitolo n. 1328 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

La gestione della mensa di servizio, del nido e dell'asilo potrà essere affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante convenzione da approvarsi dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.

Sullo stesso capitolo n. 1328 graverà una sovvenzione per le spese generali di funzionamento nella misura massima di lire 50 milioni annui.

V LEGISLATURA - COMM. RIUNITE (AFFARI COST.-IGIENE E SANITÀ) - SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

Poiché agli articoli 65 e 66 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 65.

(Rinvio allo statuto degli impiegati civili dello Stato)

Al personale dell'Istituto superiore di sanità, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme della legislazione vigente sugli impiegati civili dello Stato.

(È approvato).

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 66.

(Scioglimento centri di studio)

Sono sciolti e posti in liquidazione il centro di studio per la lotta contro gli insetti nocivi, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 355, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 221; il centro per lo studio della chimica delle fermentazioni e della crescita dei batteri, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 353, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 224; il centro di studi per la difesa contro le radiazioni, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 504, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 222.

Il liquidatore viene nominato dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

I beni residui sono devoluti allo Stato; quelli fra essi che vengono riconosciuti utili alle funzioni dell'Istituto sono ad esso destinati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della sanità.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 67:

ART. 67.

(Regolamento interno)

Con decreto del Ministro della sanità su un testo formulato dal consiglio dei direttori dei laboratori, su cui si esprime il comitato amministrativo sentito, per ciò che riguarda gli argamenti indicati nel sesto comma dell'articolo 12, il comitato scientifico viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto e con le stesse modalità si provvede ai successivi aggiornamenti.

Il regolamento interno comprende fra l'altro:

- 1) la creazione o la soppressione dei laboratori, dei reparti e dei servizi generali e le loro attribuzioni;
- 2) le attribuzioni delle singole qualifiche del personale;
- 3) il contingentamento dei posti stabiliti in organico fra i singoli laboratori e servizi generali per le seguenti carriere:
- a) carriere direttive dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori;
- b) carriere di concetto degli assistenti tecnici, dei segretari tecnici di laboratorio, dei segretari di biblioteca e della segreteria per le attività culturali:
- c) carriera esecutiva degli aiutanti tecnici di laboratorio, delle segreterie di laboratorio e di vigilanza;
- d) carriera ausiliaria del personale ausiliario tecnico;
 - 4) il punteggio nelle prove di esame;
- 5) ogni altra determinazione necessaria al funzionamento e alla gestione dell'Istituto.

Fino all'emanazione del regolamento interno permane l'attuale suddivisione e denominazione dei laboratori.

Fino all'emanazione del regolamento interno, le promozioni e le assegnazioni vengono effettuate nei singoli ruoli a prescindere dal contingentamento previsto dal presente articolo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 67 con il seguente:

ART. 67.

 $(Regolamento\ interno)$

Con decreto del Ministro della sanità su proposta del comitato amministrativo e, per le materie di cui al punto 4) del quarto comma dell'articolo 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto; con le stesse modalità si provvede ai successivi aggiornamenti.

- Il regolamento interno comprende fra l'altro:
- 1) la suddivisione dell'Istituto in laboratori, reparti e servizi generali e le loro attribuzioni;
- 2) le attribuzioni del personale secondo le rispettive qualifiche;
- 3) la ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali.

Fino all'emanazione del regolamento interno permane l'attuale suddivisione e denominazione dei laboratori.

CAVALLARI, Relatore per la 1 Commissione. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

(Funzioni di segretario)

Nei concorsi di ammissione o di avanzamento, le funzioni di segretario sono svolte da impiegati della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Per i concorsi relativi alla carriera dei dirigenti di ricerca, la qualifica non può essere inferiore a quella di capo ufficio nella carriera di cui al primo comma.

Per i concorsi relativi alle carriere ausiliarie e degli operai le funzioni di segretario possono essere svolte da impiegati della carriera di concetto di amministrazione.

Nel consiglio dei direttori di laboratorio, le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto.

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Do lettura dell'articolo 68:

ART. 68.

(Inquadramento)

L'inquadramento degli impiegati ed operai dell'Istituto nelle nuove carriere, qualifiche, classi di stipendio, categorie, di cui alle tabelle B e C annesse alla presente legge, secondo

l'ordine di anzianità (determinata con i criteri di cui all'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), e di ruolo, e secondo quanto previsto nei successivi articoli, è disposto con decreto del Ministro della sanità, su proposta del comitato amministrativo dell'Istituto, ed avrà effetto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nell'inquadramento nelle varie qualifiche e nelle varie classi di stipendio è conservata l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza, dedotti gli anni richiesti per l'inquadramento soltanto ai fini della assegnazione alla qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore, salvo quanto differentemente disposto; tale assegnazione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge; le eventuali eccedenze di anzianità sono valide ai fini degli aumenti periodici.

L'attuale direttore dell'Istituto conserva la direzione dello stesso per il periodo previsto dall'articolo 35 e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli attuali capi dei laboratori conservano la direzione del rispettivo laboratorio o del laboratorio cui saranno assegnati dopo l'emanazione del regolamento interno, per il periodo previsto dall'articolo 36 e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'attuale capo del museo sperimentale e segreteria didattica assume l'ufficio di direttore della segreteria per le attività culturali per il periodo previsto dall'articolo 37 della presente legge, e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, alla penultima riga del primo comma, la parola: « alla », con la parola: « dalla ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato anche il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'anzianità eccedente il periodo richiesto per l'inquadramento in una qualifica o classe è riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio alla qualifica o classe immediatamente superiore ».

Lo pongo in votazione.

Pongo in votazione l'articolo 68 con gli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 69:

ART. 69.

(Contingentamento del personale)

La ripartizione del personale nei vari contingenti stabiliti dal regolamento interno viene effettuata dal comitato amministrativo su proposta di una commissione composta dai direttori di laboratorio, dai direttori dei servizi generali e da quattro rappresentanti del personale eletti dai dipendenti di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « vari contingenti stabiliti dal regolamento interno viene », con le parole: « contingenti dei laboratori e servizi generali è ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 69 con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 70:

ART. 70.

(Inquadramento dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori)

Nella carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori sono inquadrati, nei modi indicati nei successivi commi, gli impiegati attualmente appartenenti ai ruoli delle carriere direttive dei vari laboratori ed al ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica.

L'attuale direttore dell'Istituto e gli attuali capi laboratori sono inquadrati nella qualifica di dirigente di ricerca alla seconda classe di stipendio.

Gli attuali primi riceractori sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla seconda classe di stipendio.

Gli attuali ricercatori, con oltre tre anni di anzianità nella qualifica, sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla terza classe di stipendio; quelli con meno di tre anni, alla quarta classe di stipendio.

Gli attuali ricercatori sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla quarta classe di stipendio.

Gli attuali ricercatori aggiunti sono inquadrati nella qualifica di ricercatore alla prima classe di stipendio e sono assegnati nella qualifica di primo ricercatore alla quarta classe di stipendio al compimento di tre anni di servizio dalla promozione alla attuale qualifica di ricercatore aggiunto a prescindere dallo scrutinio di cui all'undicesimo comma dell'articolo 32.

Gli attuali aiuti con più di tre anni di anzianità nella qualifica sono inquadrati nella qualifica di ricercatore alla prima classe di stipendio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge; gli stessi sono ammessi allo scrutinio di cui al comma 11 ammessi allo scrutinio di cui all'undicesimo comma dell'articolo 32 dopo tre anni dall'inquadramento.

Gli attuali aiuti con meno di tre anni di anzianità vengono inquadrati nella qualifica di ricercatore alla seconda classe di stipendio.

Gli attuali assistenti sono inquadrati alla qualifica di ricercatore aggregato e sono assegnati nella qualifica di ricercatore alla seconda classe di stipendio, a prescindere dal concorso di cui al settimo comma dell'articolo 32, al compimento di tre anni di servizio in carriera.

Gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo del museo sperimentale e della segreteria didattica forniti della laurea in una delle branche della chimica o della medicina o dell'ingegneria o della fisica o delle scienze naturali o delle scienze biologiche, sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori con i criteri di cui ai precedenti commi, considerando come corrispondenti le qualifiche che avevano pari coefficiente di stipendio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 70 con il seguente:

ART. 70.

(Inquadramento dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori)

Nella carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori sono inquadrati, anche in soprannumero, nei modi indicati dai successivi com-

mi, gli impiegati attualmente appartenenti ai ruoli delle carriere direttive tecniche dei laboratori e del museo sperimentale e segreteria didattica.

L'attuale direttore dell'Istituto e gli attuali capi di laboratori sono inquadrati nella qualifica di dirigente di ricerca alla quarta classe di stipendio conservando l'anzianità maturata nelle due predette qualifiche ridotte di due anni.

Gli attuali primi ricercatori sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla terza classe di stipendio conservando l'anzianità di qualifica.

Gli attuali ricercatori con parametro 426 sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla prima classe di stipendio conservando l'anzianità del parametro.

Gli attuali ricercatori con parametro 387 sono inquadrati alla qualifica di ricercatore alla terza classe di stipendio, conservando l'anzianità nell'attuale parametro e conseguiranno la qualifica di primo ricercatore al compimento di 8 o 9 anni di anzianità nella carriera a seconda che abbiano o no superato il concorso di cui all'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la promozione a ricercatore aggiunto.

Gli attuali ricercatori aggiunti che abbiano superato il concorso di cui al citato articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati alla qualifica di ricercatore alla seconda classe di stipendio conservando l'anzianità nella qualifica di provenienza e conseguiranno la terza classe di stipendio e la qualifica di primo ricercatore al compimento rispettivamente di sei e di otto anni di anzianità nella carriera.

Il rimanente personale è inquadrato nellaqualifica di ricercatore e verrà assegnato alle varie classi di stipendio secondo la progressione di carriera prevista dalla tabella B) quadro I, lettera b).

Gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo del museo sperimentale e della segreteria didattica forniti della laurea in una delle branche della chimica o della medicina o dell'ingegneria o della fisica o delle scienze naturali o delle scienze biologiche, sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori con i criteri di cui ai precedenti commi, considerando come corrispondenti le qualifiche che avevano pari parametro.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 71:

ART. 71.

(Inquadramento nella carriera direttiva del personale di amministrazione)

Nel ruolo della carriera direttiva del personale di amministrazione vengono inquadrati, nelle qualifiche corrispondenti a quello di provenienza, anche in soprannumero da riassorbire con le successive promozioni alle qualifiche superiori, gli impiegati appartenenti alla carriera dei servizi amministrativi.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 71 con il seguente:

ART. 71.

(Inquadramento nelle carriere del personale di amministrazione e di biblioteca)

Nei ruoli delle carriere direttive del personale di amministrazione e di biblioteca gli inquadramenti avvengono, anche in soprannumero, alla qualifica o classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza: gli interessati conservano la relativa anzianità.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 72:

ART. 72.

(Inquadramento degli assistenti tecnici)

Nella carriera degli assistenti tecnici sono inquadrati gli impiegati attualmente appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto degli esperti.

Gli attuali esperti capi sono inquadrati nella qualifica di assistente tecnico principale.

Gli attuali esperti principali sono inquadrati nella qualifica di assistente tecnico superiore.

Gli attuali primi esperti sono inquadrati nella qualifica di assistente tecnico alla prima classe di stipendio e sono assegnati alla qualifica di assistente tecnico superiore, al compimento di tre anni dalla promozione alla attuale qualifica di primo esperto a prescindere dal concorso di cui al comma 13 dell'articolo 42 e con decorrenza comunque non anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

V LEGISLATURA -- COMM. RIUNITE (AFFARI COST.-IGIENE E SANITÀ) -- SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

Gli attuali esperti sono inquadrati nella qualifica di assistente tecnico alla seconda classe di stipendio.

Gli attuali esperti aggiunti sono inquadrati nella qualifica di assistente tecnico alla terza classe di stipendio.

Gli attuali vice esperti con almeno due anni di servizio nella carriera sono inquadrati nella qualifica di assistente tecnico alla terza classe di stipendio. Se l'anzianità nell'attuale qualifica è inferiore ai due anni, i predetti sono inquadrati nella qualifica di assistente tecnico aggiunto e sono assegnati alla qualifica di assistente tecnico alla terza classe di stipendio, al compimento di due anni di servizio nella carriera, a prescindere dal concorso di cui al comma sesto dell'articolo 42.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 72 con il seguente:

ART, 72.

(Inquadramento degli assistenti tecnici)

Gli attuali impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto degli esperti sono inquadrati nella carriera di concetto degli assistenti tecnici.

Gli attuali esperti capo sono inquadrati nella qualifica di assistente tecnico capo, conservando nella nuova qualifica l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; gli eventuali posti in soprannumero vengono riassorbiti secondo quanto previsto dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli attuali esperti principali ed esperti sono inquadrati nella qualifica di assistente tecnico alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici. Gli esperti principali che sono inquadrati alla quarta o alla quinta classe di stipendio possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica di assistente tecnico capo al compimento di cinque anni complessivi nelle predette classi di stipendio ed in quelle corrispondenti della carriera di provenienza degli esperti tecnici.

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Do lettura dell'articolo 73:

ART. 73.

(Inquadramento dei segretari di biblioteca e della segreteria per le attività culturali)

Nella carriera dei segretari di biblioteca e della segreteria per le attività culturali sono inquadrati gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca.

Gli stessi, qualora prestino servizio da almeno tre anni nei servizi amministrativi, possono presentare domanda, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'inquadramento nella carriera dei segretari di amministrazione.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 73 con il seguente:

ART. 73.

(Inquadramento dei segretari tecnici)

Gli attuali impiegati appartenenti al ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale ed al ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca che nell'ultimo quinquennio abbiano svolto prevalentemente mansioni di carattere tecnico sono inquadrati, a loro domanda, da prodursi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, nella carriera di concetto dei segretari tecnici.

Gli impiegati che ottengono il passaggio nella carriera dei segretari tecnici ai sensi del comma precedente sono inquadrati nella qualifica di segretario tecnico capo se in possesso della qualifica di segretario capo conservando nella nuova qualifica l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; gli eventuali posti in soprannumero vengono riassorbiti secondo quanto previsto dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli attuali segretari principali e segretari sono inquadrati nella qualifica di segretario tecnico alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari o corrispondente a quello di provenienza conservando l'anzianità in quello maturata o, se più favorevole, alla clasV LEGISLATURA - COMM. RIUNITE (AFFARI COST.-IGIENE E SANITÀ) - SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

se corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In questo ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici. I segretari principali che sono inquadrati alla quarta o alla quinta classe di stipendio possono essere scrutinati alla qualifica di segretario tecnico capo al compimento di cinque anni complessivi nelle predette classi di stipendio ed in quella di provenienza delle carriere di concetto di cui al primo comma.

· Il Comitato ristretto ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire il primo comma dell'emendamento del Governo con i seguenti:

« Gli attuali impiegati appartenenti al ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca, sono inquadrati nella carriera di concetto dei segretari tecnici.

Gli attuali impiegati appartenenti al ruolo della carriera di concetto dei servizi del personale e amministrativi, che nell'ultimo quinquennio abbiano svolto anche mansioni di carattere tecnico, sono inquadrati, a loro domanda, da prodursi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, nella carriera di concetto dei segretari tecnici ».

CAVALLARI, Relatore per la I Commissione. Il Comitato ristretto ha ritenuto di dover presentare questo emendamento al testo proposto dal Governo in quanto pensa che gli attuali appartenenti al ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, della segreteria didattica e della biblioteca debbano essere inquadrati nella carriera di concetto dei segretari tecnici. Inoltre, il Comitato propone che gli attuali impiegati appartenenti al ruolo della carriera di concetto dei servizi del personale e amministrativi, che nell'ultimo quinquennio abbiano svolto anche mansioni di carattere tecnico, siano inquadrati, a loro domanda, da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, nella carriera di concetto dei segretari tecnici.

Pertanto, la prima parte del nostro emendamento stabilisce un diritto, mentre la seconda una facoltà. MARIOTTI, Ministro della sanità. Il Governo è contrario a questo subemendamento presentato dal Comitato ristretto. Dobbiamo tener presente che vi sono delle tabelle già stilate; se viene approvata questa modifica corriamo il rischio di sconvolgere tutto.

CAVALLARI, Relatore per la I Commissione. Noi ci permettiamo di insistere: forse non è stata colta la vera ragione di questo nostro subemendamento. Questo personale che noi abbiamo citato non può che avere un inquadramento tecnico. Per quanto riguarda il contenuto della seconda parte del nostro subemendamento in parte esso è già previsto nell'emendamento presentato dal Governo.

MARIOTTI, Ministro della sanità. Teniamo presente che un inquadramento diverso porta anche ad un diverso trattamento: non è opportuno insistere.

CAVALLARI, Relatore per la 1 Commissione. Noi diciamo che gli attuali impiegati appartenenti al ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca, devono essere inquadrati nella carriera di concetto dei segretari tecnici.

Con questa modifica non si aumenta l'onere in quanto rimangono inquadrati con gli stessi parametri.

MARIOTTI, Ministro della sanità. Ritengo che in questo modo si complica un provvedimento già di per sé complesso. Ad ogni modo insistiamo sul nostro testo.

CAVALLARI, Relatore per la I Commissione. Dal momento che siamo in presenza di una biblioteca specializzata e non normale, ritenevo fosse opportuno inquadrare questo personale nel ruolo tecnico. Comunque, a nome del Comitato ristretto, ritiro il subemendamento. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

FREGONESE. Anch'io dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 73, di cui è stata data precedente lettura.

Do lettura dell'articolo 74:

ART. 74.

(Inquadramento degli aiutanti tecnici)

Nella carriera degli aiutanti tecnici di laboratorio, delle segreterie di laboratorio e di vigilanza sono inquadrati gli impiegati attualmente appartenenti ai ruoli della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

Gli attuali aiutanti tecnici capi sono inquadrati nella qualifica di aiutante tecnico alla seconda classe di stipendio.

Gli attuali primi aiutanti tecnici sono inquadrati nella qualifica di aiutante tecnico alla terza classe di stipendio.

Gli attuali aiutanti tecnici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica sono inquadrati nella qualifica di aiutante tecnico alla terza classe di stipendio, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli con meno di quattro anni sono inquadrati alla quarta classe di stipendio.

Gli attuali aiutanti tecnici aggiunti sono inquadrati nella qualifica di aiutante tecnico alla quinta classe di stipendio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 74 con il seguente:

ART. 74.

(Inquadramento degli aiutanti tecnici)

Gli attuali impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti tecnici sono inquadrati nella nuova carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

Gli aiutanti tecnici sono collocati alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici.

CAVALLARI, Relatore per la I Commissione. Esprimo il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 74.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

ART. 74-bis.

(Inquadramento degli aiutanti)

Gli attuali impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti sono inquadrati, mantenendo l'attuale ordine di ruolo, nella nuova carriera esecutiva degli aiutanti.

Gli aiutanti sono collocati alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici.

CAVALLARI, Relatore per la 1 Commissione. Esprimo il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo aggiuntivo dell'articolo 74-bis.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 75:

ART. 75.

(Inquadramento del personale ausiliario tecnico)

Nella carriera del personale ausiliario tecnico sono inquadrati gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

Gli attuali sorveglianti tecnici capi con almeno quindici anni di anzianità dalla prima ammissione in servizio sono inquadrati nella qualifica di operatore tecnico o sorvegliante tecnico alla prima classe di stipendio; quelli con almeno nove anni, alla seconda classe di stipendio.

Gli attuali sorveglianti tecnici con almeno sedici anni di anzianità dalla prima ammissione in servizio sono inquadrati nella qualifica di operatore tecnico o sorvegliante tecnico alla prima classe di stipendio; quelli con almeno dieci anni, alla seconda classe e quelli con almeno quattro anni, alla terza classe.

Gli attuali agenti tecnici con almeno diciassette anni di anzianità dalla prima ammissione in servizio sono inquadrati nella classifica di operatore tecnico o sorvegliante tecnico alla prima classe di stipendio; quelli con almeno nove anni, alla seconda classe di stipendio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 75 con il seguente:

ART. 75.

(Inquadramento del personale ausiliario tecnico)

Gli impiegati attualmente appartenenti alle carriere ausiliarie sono inquadrati, nella carriera del personale ausiliario tecnico.

Gli attuali sorveglianti tecnici capo e commessi capo sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico capo conservando nella nuova qualifica, se provengono dal parametro 165, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; gli eventuali posti in soprannumero vengono riassorbiti secondo quanto previsto dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli attuali sorveglianti tecnici e commessi sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico alla classe di stipendio cui è annesso il parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità in esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente alla anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici.

Il Comitato ristretto ha presentato il seseguente emendamento all'emendamento del Governo:

All'ultimo comma aggiungere in fine il seguente periodo:

« Gli stessi possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica di addetto tecnico capo al compimento di quattro anni dal collocamento nella terza classe di stipendio ».

MARIOTTI, Ministro della sanità: Devo confessare di non aver compreso il significato di questo emendamento.

CAVALLARI, Relatore per la 1 Commissione. La ragione di questo emendamento è da ricercarsi nella tabella riguardante la car-

riera del personale ausiliario tecnico; infatti in questa tabella si prevede la possibilità di avanzamento durante l'inquadramento per quanto concerne i parametri.

Come si può constatare, non è previsto un termine per il passaggio da addetto tecnico a addetto tecnico capo; noi proponiamo che per raggiungere il parametro 190, l'addetto tecnico abbia almeno 4 anni di permanenza nella terza classe di stipendio, cioè parametro 165.

Vorrei inoltre dire che è una normativa prevista e regolamentata dai decreti delegati e, quindi, si ricollega alla riforma generale.

FREGONESE. E dal momento che l'organico è stabile e la promozione è per merito comparativo a ruolo chiuso, l'onere non aumenta.

MARIOTTI, Ministro della sanità. A nome del Governo esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 75 di cui è stata data precedente lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Comitato ristretto, di cui ho dato precedente lettura, al quale si è dichiarato contrario il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 75 che a seguito delle modifiche testè approvate risulta così formulato:

ART. 75.

(Inquadramento del personale ausiliario tecnico)

Gli impiegati attualmente appartenenti alle carriere ausiliarie sono inquadrati nella carriera del personale ausiliario tecnico.

Gli attuali sorveglianti tecnici capo e commessi capo sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico capo conservando nella nuova qualifica, se provengono dal parametro 165, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; gli eventuali posti in soprannumero vengono riassorbiti secondo quanto previsto dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli attuali sorveglianti tecnici e commessi sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico alla classe di stipendio cui è annesso il

parametro pari a quello di provenienza conservando l'anzianità di esso maturata o, se più favorevole, alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nella carriera. In quest'ultimo caso l'anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali periodici. Gli stessi possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica di addetto tecnico capo al compimento di quattro anni dal collocamento nella terza classe di stipendio.

MARIOTTI, Ministro della sanità. Desidero comunque ricordare agli onorevoli colleghi che i ministri per la riforma burocratica e per il tesoro erano assolutamente contrari all'emendamento approvato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 75-bis.

ART. 75-bis.

Il ruolo degli operai è ad esaurimento.

Gli operai facenti parte dell'attuale organico degli operai dell'Istituto possono accedere alla categoria superiore mediante concorso riservato, con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 5 marzo 1964, n. 90.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

CAVALLARI, Relatore per la I Commissione. Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 75-bis di cui si propone la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 75-bis risulta pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 76:

ART. 76.

(Particolari situazioni nella carriera esecutiva ed ausiliaria)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti di amministrazione ed alla carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici, che prestino servizio con mansioni tecniche presso i laboratori o servizi tecnici, il magazzino prodotti e materiali, o come addetti all'inventariazione delle apparecchiature, possono essere ammessi a domanda ad un esame colloquio per l'inquadramento nei rispettivi ruoli tecnici.

Gli attuali aiutanti capi sono inquadrati nella qualifica di aiutante tecnico alla seconda classe di stipendio.

Gli attuali primi aiutanti sono inquadrati nella qualifica di aiutante tecnico alla terza classe di stipendio.

Gli attuali aiutanti con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica sono inquadrati nella qualifica di aiutante tecnico alla terza classe di stipendio, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli con meno di quattro anni sono inquadrati alla quarta classe di stipendio.

Gli attuali aiutanti aggiunti sono inquadrati nella qualifica di aiutante tecnico alla quinta classe di stipendio.

L'attuale personale addetto agli uffici, con almeno cinque anni di anzianità dalla prima ammissione in servizio, è inquadrato nella qualifica di operatore tecnico o sorvegliante tecnico alla terza classe di stipendio e quello con meno di cinque anni, alla quarta classe di stipendio.

Nella prima attuazione della presente legge i sorveglianti tecnici capi che svolgono le funzioni di addetti alla vigilanza sono inquadrati, previo esame colloquio, nella qualifica di aiutante tecnico alla seconda classe di stipendio, se con anzianità di almeno quindici anni di servizio nella qualifica attunale di sorvegliante tecnico capo, alla terza classe di stipendio, se con anzianità di almeno dieci anni di servizio nella citata qualifica.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 76 con il seguente:

ART. 76.

(Particolari situazioni nella carriera esecutiva)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti di amministrazione che prestino servizio con mansioni tecniche presso i laboratori o servizi tecnici, il magazzino prodotti e materiali, o come addetti all'inventariazione delle apparecchiature, possono essere ammessi a domanda e previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo ad un esame colloquio

per l'inquadramento nel ruolo degli aiutanti tecnici.

Nel nuovo ruolo gli interessati saranno collocati nella classe corrispondente a quella di provenienza, conservando la relativa anzianità.

La Commissione giudicatrice per gli esami colloquio di cui al presente articolo ha la composizione prevista dall'articolo 45, terzo comma.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 76. (*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 77:

ART. 77.

(Inquadramento nelle segreterie) di laboratorio)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere inquadrati nella carriera di concetto dei segretari tecnici di laboratorio, previo esame, gli appartenenti alle attuali carriere di concetto amministrative.

Per quanto riguarda le prove di esame e la commissione valgono le disposizioni dell'articolo 43, commi terzo e quarto.

I vincitori sono collocati nella carriera dei segretari tecnici di laboratorio assumendo la qualifica e la classe di stipendio cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica di provenienza.

Nella prima attuazione della presente legge, dopo effettuato il contingentamento di cui agli articoli 67 e 69, possono essere inquadrati nel contingente delle segreterie di laboratorio della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici di laboratorio, delle segreterie di laboratorio di vigilanza, previo esame, gli appartenenti all'attuale carriera esecutiva degli aiutanti di amministrazione.

L'esame consiste in due prove pratiche, di cui una dattilografica a tempo su dettato in italiano e una dattilografica a tempo di copiatura da lingua inglese e in una prova orale sui compiti delle segreterie di laboratorio. La commissione ha la composizione di cui all'articolo 45 comma quinto.

I vincitori sono collocati nella carriera esecutiva degli aiutanti tecnici di laboratorio delle segreterie di laboratorio, di vigilanza, assumendo la qualifica e la classe di stipendio cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica di provenienza.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

CAVALLARI, Relatore per la I Commissione. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 77 di cui si propone la soppressione.

(E respinto).

L'articolo 77 risulta pertanto soppresso. Do lettura dell'articolo 78:

ART. 78.

Gli impiegati attualmente in servizio risultanti vincitori o idonei nei concorsi previsti dagli articoli 165, 176, 185 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e che non abbiano conseguito la promozione per insufficienza di posti, sono assegnati, al compimento dell'anzianità prevista dai citati articoli, alla qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella di inquadramento prevista dal presente titolo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

CAVALLARI, Relatore per la 1 Commissione. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 78 di cui si propone la soppressione.

(E respinto).

L'articolo 78 risulta pertanto soppresso. Do lettura dell'articolo 79:

ART: 79.

(Nomina a ricercatore)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati gli inquadramenti e le assegnazioni, nel primo concorso a ricercatore bandito in ciascun laboratorio o servizio a termini dell'articolo 28, i due decimi dei posti disponibili sono riservati agli impiegati delle carriere inferiori in possesso del diploma di laurea previsto nel bando di concorso, o libera docenza nelle materie specifiche, e con quattro anni di effettivo servizio.

Fa parte dei titoli un giudizio tecnico attitudinale a norma dell'articolo 29. La commissione giudicatrice ha la composizione di cui all'articolo 32.

Il servizio precedentemente prestato viene valutato a norma dell'articolo 28.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 79 con il seguente:

ART. 79.

(Nomina a dirigente di ricerca)

Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti, viene bandito, a termini dell'articolo 33, un concorso a dirigente di ricerca per le discipline riguardanti le attività istituzionali dell'Istituto, riservato per un complesso di posti pari alla metà di quelli ancora disponibili in organico, ai dipendenti dell'Istituto in possesso dei necessari requisiti.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 79. (È approvato).

Il Governo há presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

ART. 79-bis.

(Nomina a ricercatore)

Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti e il concorso di cui al precedente articolo, viene bandito a termini dell'articolo 32 un concorso a ricercatore riservato, per due terzi dei posti disponibili agli impiegati delle carriere immediatamente inferiori in possesso del diploma di laurea previsto nel bando di concorso o di libera docenza nelle materie specifiche, e con quattro anni di effettivo servizio, nonché a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, prestino attualmente la propria opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, o che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgano la propria attività da almeno un anno ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo, aggiuntivo di un articolo 79-bis.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 80:

ART. 80.

(Nomina ad assistente tecnico)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati gli inquadramenti e le assegnazioni, per il 30 per cento dei posti disponibili verrà bandito a termini dell'articolo 28, un concorso ad assistente tecnico riservato agli appartenenti alle carriere tecniche. Sono ammessi al concorso gli impiegati con almeno tre anni di effettivo servizio, se in possesso del titolo di studio prescritto; con almeno dieci anni di effettivo servizio e con appartenenza alla carriera degli aiutanti tecnici di laboratorio, se in possesso soltanto del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado.

Per quanto riguarda le prove di esame, la composizione della commissione, i titoli, la valutazione del servizio precedentemente prestato valgono le deliberazioni dell'articolo 42 e dell'articolo 28.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 80 con il seguente:

ART. 80.

(Nomina ad assistente tecnico)

Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti, viene bandito a termini dell'articolo 42 un concorso ad assistente tecnico riservato, per un terzo dei posti ancora disponibili nel ruolo, agli impiegati delle altre carriere tecniche in possesso dei requisiti prescritti, nonché agli impiegati della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera, se in possesso soltanto del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado.

Sono altresì ammessi allo stesso concorso, con riserva di un altro terzo dei posti disponibili, coloro che, in possesso dei requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, prestino attualmente la propria opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, o che svolgano alla data di entrata in vigore della presente legge la propria attività da almeno un anno ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 80.

 $(\dot{E} \ approvato).$

V LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COST.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

Do lettura dell'articolo 81:

ART. 81.

(Nomina ad aiutante tecnico)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati gli inquadramenti e le assegnazioni, per i posti disponibili verrà bandito a termini dell'articolo 28, un concorso ad aiutante tecnico riservato agli impiegati della carriera ausiliaria tecnica e del ruolo degli operai. Saranno ammessi al concorso gli ausiliari tecnici e gli operai con tre anni di effettivo servizio, se in possesso del titolo di studio prescritto, o con otto anni di effettivo servizio se sprovvisti del titolo suddetto. L'esame consiste in una prova pratica a livello esecutivo e in un colloquio sull'argomento della prova pratica e di cultura tecnica specifica.

Per quanto riguarda la composizione della commissione, i titoli, la valutazione del servizio precedentemente prestato valgono le disposizioni degli articoli 45 e 28.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 81 con il seguente:

ART. 81.

(Nomina ad aiutante tecnico)

Nella prima applicazione della presente legge, effettuati gli inquadramenti, viene bandito un concorso ad aiutante tecnico, per i posti ancora disponibili, riservato agli appartenenti alla carriera ausiliaria e al ruolo degli operai in possesso del titolo di studio prescritto, ovvero, a prescindere dal titolo di studio, se con almeno sei anni dalla prima ammissione in servizio.

Sono altresì ammessi al concorso di cui al comma precedente coloro che, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età, prestino attualmente la propria opera ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni.

L'esame consiste in una prova pratica a livello esecutivo e in un colloquio sull'argomento della prova pratica e di cultura tecnica specifica. Per quanto riguarda la composizione della commissione, i titoli, la valutazione del servizio precedentemente prestato valgono le disposizioni degli articoli 28 e 45.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 81.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 82:

ART. 82.

(Prestatori d'opera in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331)

Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, limitatamente a quanto in essa previsto circa nuove utilizzazioni di personale estraneo all'amministrazione dello Stato.

Le persone che prestano servizio attualmente alle dipendenze dell'Istituto ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni sono mantenute in servizio nell'attuale posizione fino al momento in cui potranno fruire dei benefici previsti dalla legge 4 febbraio 1966, n. 32. Il personale suddetto conseguirà la nomina a ricercatore, ad assistente tecnico e a segretario tecnico mediante scrutinio per merito comparativo rispettivamente dopo tre anni, due anni di permanenza in carriera.

Il periodo di servizio previsto nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto della metà e computato in base all'anzianità complessiva di servizio comunque prestato dalla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1964, n. 1331. Nella ipotesi di servizio prestato con differenti mansioni, l'inquadramento in ruolo avviene nella carriera corrispondente alle mansioni proprie della categoria di impiego superiore. L'immissione nel ruolo organico non potrà comunque decorrere da data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

Nella prima attuazione della presente legge ed entro tre anni dalla data di entrata in vigore di essa, effettuati gli inquadramenti, le assegnazioni, le nomine e le promozioni di cui al presente titolo, i posti rimasti disponibili in ciascuna carriera saranno conferiti mediante i concorsi di ammissione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dagli articoli 32, comma 6; 42, comma 7; 43, comma 7, 45, 47 della presente legge; a questi concorsi può partecipare, indipendentemente dai limiti di età, oltre al personale di ruolo, e con le stesse modalità, il personale che sia stato assunto e presti servizio alle dipendenze dell'Istituto in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni.

Il Governo ha proposto il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 82:

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 82 con il seguente:

ART. 82.

(Prestatori d'opera in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331)

« Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso l'Istituto superiore di sanità in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, è inquadrato a domanda come non di ruolo nella carriera superiore a quella di appartenenza purché corrispondente al titolo di studio posseduto e alle mansioni espletate.

Ai fini del triennio richiesto per l'inquadramento in ruolo ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, è considerato il servizio prestato posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, oltre ai periodi anche anteriori e discontinui purché prestati nella stessa categoria conferita in applicazione del presente articolo.

CAVALLARI, Relatore per la I Commissione. La ragione della presentazione di questo emendamento deriva dal fatto che esiste già in vigore una normativa, in questo senso, per il personale statale delle altre amministrazioni.

MARIOTTI, Ministro della sanità. Il Governo si rimette alla Commissione; quindi, ritira l'emendamento soppressivo presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Comitato ristretto, interamente sostitutivo dell'articolo 82.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 83:

ART. 83.

(Valutazione di servizio)

Il personale delle carriere amministrative e della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, potrà beneficiare, a domanda, una sola volta e fino al 31 dicembre 1975, di una riduzione pari alla metà – o comunque non superiore ad un massimo di 30 mesi – dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per le progressioni nelle singole carriere. Le relative decorrenze non potranno essere comunque anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 83.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 83.

(È respinto).

L'articolo 83 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 84:

ART. 84.

(Riscatto di servizio ai fini della quiescenza)

Al personale dell'Istituto che ha usufruito, prima dell'entrata in servizio di ruolo, di una borsa di studio conferita dall'Istituto, è consentito il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza per il periodo durante il quale ha usufruito della borsa stessa.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 84.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 84.

(È respinto).

L'articolo 84 s'intende, pertanto, soppresso.

Poiché agli articoli 85 e 86 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 85.

(Concorsi in fase di svolgimento)

I concorsi per l'ammissione e per l'avanzamento nelle varie carriere dell'Istituto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero già banditi saranno espletati con le modalità previste dalle norme vigenti alla data della pubblicazione dei relativi bandi.

Con lo stesso decreto di nomina, i vincitori dei suddetti concorsi verranno assegnati alle nuove qualifiche con le modalità del presente titolo.

(È approvato).

ART. 86.

(Disponibilità dei posti in organico)

I posti disponibili in organico alla qualifica iniziale dopo effettuati gli inquadramenti, le assegnazioni, le nomine, le promozioni di cui agli articoli del presente titolo, non potranno essere coperti in misura superiore al V LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COST.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

venti per cento nel primo anno, al quaranta per cento nel secondo anno, al sessanta per cento nel terzo anno, all'ottanta per cento nel quarto anno, ed il restante nel quinto anno di applicazione della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 87:

ART. 87.

(Dimissioni dell'impiego)

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dell'Istituto superiore di sanità che chiederà il collocamento a riposo sarà concesso un aumento di sette anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione o dell'indennità, per una sola volta.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 87.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 87.

(È respinto).

L'articolo 87 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 88:

ART: 88.

(Cessazione dell'attività professionale)

Al personale delle carriere direttive tecniche, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito per non oltre un triennio da tale data, l'espletamento di attività professionali previste dall'articolo 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, purché fuori dell'orario di servizio, non in contrasto con i compiti istituzionali e previa autorizzazione del direttore dell'Istituto.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola « triennio » con l'altra « biennio ».

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola « triennio » con l'altra « anno ».

MARIOTTI, Ministro della sanità. Il Governo è contrario all'emendamento del Comitato ristretto.

CAVALLARI, Relatore per la I Commissione. Noi insistiamo affinché il nostro emendamento venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Comitato ristretto, di cui ho dato lettura e che è il più lontano dal testo.

(È approvato).

L'emendamento presentato dal Governo è pertanto precluso.

Pongo in votazione l'articolo 88 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 89:

ART. 89.

(Soprannumerari)

Gli impiegati di tutte le carriere dell'Istituto, ad eccezione di quella direttiva tecnica che si trovavano prima dell'entrata in vigore della presente legge in posizione di soprannumero conservano tale posizione da cui verranno a cessare per promozione alla qualificà superiore o per cessazione del rapporto di impiego.

In corrispondenza di tali unità saranno tenuti liberi altrettanti posti nelle qualifiche iniziali delle rispettive carriere.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 89.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 89.

(È respinto).

L'articolo 89 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 90:

ART. 90.

(Copertura dell'onere di spesa)

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge e calcolato, per gli anni sotto indicati, in lire:

1971			1.380	milioni
1972			1.670	»
1973			2.000	»
1974		٠	2.510	»
1975			2.490))

e successivamente, nel momento in cui la situazione dei ruoli sarà stabilizzata in lire 3.470 milioni, si farà fronte con le maggiori entrate derivanti:

- 1) dagli aumenti delle tariffe dei servizi resi a terzi dall'Istituto, come nella tabella A annessa alla presente legge;
- 2) dagli aumenti delle tasse di concessione governative, di cui al numero d'ordine 16, titolo IV, 5) della tabella annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1961, n. 121, come segue:

tassa annuale per ogni specialità, estera o nazionale; serie o categoria di specialità registrate:

- a) per ogni specialità, lire 50.000;
- b) per ogni serie o categoria, lire 25 mila.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 90 con il seguente:

ART. 90.

(Copertura dell'onere della spesa)

All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui ai titoli V, VIII e IX della presente legge, valutato in lire 1.125 milioni per l'anno finanziario 1972, si farà fronte quanto a lire 900 milioni con le maggiori entrate derivanti:

- 1) dagli aumenti delle tariffe dei servizi resi a terzi dall'Istituto, nella tabella A annessa alla presente legge;
- 2) dagli aumenti delle tasse di concessione governative, di cui al numero d'ordine 16, titolo IV, 5) della tabella annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, come segue:

tassa annuale per ogni specialità, estera o nazionale, serie o categoria di specialità registrate:

- a) per ogni specialità, lire 50.000;
- b) per ogni serie o categoria, lire 25.000; e, quanto a lire 225 milioni, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 90. (È approvato).

Passiamo alle tabelle. Poiché alla tabella A non sono stati presentati emendamenti, la porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TABELLA ATARIFFA DEI SERVIZI RESI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DENOMINAZIONE	Unità di analisi	Importo di lire	Fonti legislative
Analisi microbiologiche e immunologiche:			
Vaccini antipoliomielitici:			
Sabin	Ogni tipo	500.000	Decreto ministeriale 10 agosto 1962.
Semenza per vaccino Sabin	Ogni tipo	700.000	Decreto ministeriale 10 agosto 1962.
Salk	Ogni serie	700.000	Decreto ACIS 15 novembre 1956.
Vaccini misti contro pertosse, difterite e tetano	Ogni serie	200.000	Decreto ministeriale 6 feb- braio 1964.
Sieri, vaccini, anatossine e affini per uso umano e veterinario	Ogni serie	50,000	Decreto ministeriale 5 set- tembre 1947.
Immunoglobuline normali e specifiche	Ogni serie	50.000	
Vaccini antitubercolari	Ogni serie	200.000	Decreto ministeriale 15 feb- braio 1964.
Controllo tubercoline	Ogni serie	100.000	Decreto ministeriale 29 settembre 1965.
Vaccino antiaftoso per bovini	Ogni tipo	500.000	Decreto ministeriale 10 gen- naio 1932.
Vaccino antiaftoso per suini	Ogni tipo	150.000	Decreto ministeriale 10 gen- naio 1932.
Catgut (campioni serie di calibro)	Ogni serie	25.000	Decreto ACIS 23 marzo 1951.
Specialità medicinali e presidi medico- chirurgici	Ogni serie o categoria	50,000	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1947.
			Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1947.
Alimenti e bevande	Ciascuna	50,000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Mangimi e integratori	Ciascuna	50,000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4.
			Legge 15 febbraio 1963, n. 281.
Analisi biologiche e farmacologiche:			
Specialità medicinali e presidi medico- chirurgici	Ogni serie o categoria	100,000	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1947.
			Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1947.
Derivati del sangue	Ciascuna	75.000	_
Controlli di tossicità cronica	Ciascuna	500.000	_

Segue: TABELLA A

DENOMINAZIONE	Unità di analisi	Importo di lire	Fonti legislative
Alimenti e bevande	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Mangimi ed integratori	Ciascuna	50,000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4.
Analisi chimiche:			
Specialità medicinali e presidi medico-			
chirurgici	Ogni serie o categoria	75.000	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1947.
			Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1947.
Alimenti e bevande	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Acque minerali	Ciascuna	50,000	Decreto ministeriale 10 gen- naio 1932.
Residui di antiparassitari negli alimenti	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Contenitori in materie plastiche per ali- menti	Ciascuna	50.000	
Materiali vari	Ciascuna	50.000	
Mangimi ed integratori	Ciascuna	25,000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4,
			Legge 15 febbraio 1963, n. 281.
Microanalisi:	Per i divers	si importi to relativo	Decreto interministeriale 20 settembre 1966.
Controlli fisici:			
Controllo di apparecchi radiologici	Ciascuno	50,000	_
Controllo apparecchi elettromedicali	Ciascuno	20.000	Decreto ministeriale 5 set- tembre 1947.
Taratura di dosimetri e termometri	Ciascuno	10.000	_
Taratura di altri apparecchi di misura.	Ciascuno	30.000	
Controllo di presidi medico-chirurgici	Ogni serie o categoria	20.000	
Controllo e contrassegno schermi per radiologia:			
a) radiografici	Ogni coppia	1.000	_
b) radioscopici	Ciascuno	2.000	_
Determinazione di radioattività:	·		
a) preparati di radio (Ra) minori di 30 mg	Ciascuno	5.000	
b) preparati di radio (Ra) maggiori di 30 mg	Ciascuno	10.000	_
c) minerali, rocce, acque	Ciascuno	50,000	_
Controllo ermeticità sorgenti radioattive sigillate	Ciascuno	5.000	

V LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COST.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

Segue: Tabella A

DENOMINAZIONE	Unità di analisi	Importo di lire	Fonti legislative
Analisi di revisione: Per ciascuna analisi di revisione e per ogni singola voce qui elencata (cereali, farine, pane, paste alimentari, farina di malto, estratti di malto, olio (di oliva e di semi), burro, margarina, grassi idrogenati, strutto, grassi emulsionati per panificazione, cacao, cioccolato (ordinario e speciale), latte, latte condensato e in polvere, crema, panna, formaggi, ricotta, gelati, vini, birra, acqueviti, liquori, aperitivi a base di vino, alcool etilico, aceti, acque gassate, polveri per acqua da tavola, bibite di fantasia o a nome di frutto non a succo, bibite aventi nome di uno o più frutti a succo, zucchero, miele, caramelle, caffè, frutta fresca, frutta secca, marmellate, confetture, mostarde, gelatine di frutta, succhi di frutta, sciroppi, altre conserve di origine vegetale, carne fresca, carni conservate-insaccate, conserve di origine animale, estratti alimentari e prodotti affini: estratti, brodi concentrati e altri prodotti)	Ciascuna	50,000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Controlli ispettivi, misurazioni, prelevamenti campioni, ecc	Ciascuno	100.000	

L'Istituto superiore di sanità ha facoltà di effettuare ulteriori analisi, oltre quelle richieste, previo ulteriore versamento da effettuarsi in base a quanto disposto nella presente tabella.

Passiamo alle tabelle B e C. Ne do lettura:

TABELLA B

CARRIERE DEL PERSONALE

QUADRO I. — CARRIERE DIRETTIVE.

a) Carriera dei ricercatori.

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Organico
820 (c) 750 (c) 630 (c) 580 500 (c) 420 325	Primo ricercatore alla I classe di stipendio	Posti n. 200
(c) Dopo :	3 anni di permanenza nella classe precedente. 5 anni di permanenza nella classe precedente.	

b) Carriera dei dirigenti di ricerca.

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Organico
1040 (d) 970 (d) 800 (e) 700 (c) 580	Dirigente di ricerca alla I classe di stipendio	Posti n, 90
(d) Dopo	3 anni di permanenza nella classe precedente. 4 anni di permanenza nella classe precedente. 5 anni di permanenza nella classe precedente.	

c) Carriera del personale di amministrazione.

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Organico
000		
900	Direttore dei servizi amministrativi e del personale	1
670	Capo servizio	6
500	Capo ufficio	12
402	Direttore di sezione	8
325	Consigliere di 1º classe	
271	Consigliere di 2ª classe	8
229	Consigliere di 3ª classe	
	,	35

d) Carriera direttiva del personale di biblioteca.

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Organico
670	Direttore della Biblioteca	1
580 500	Bibliotecario principale	3
402	Bibliotecario capo	5
325	Bibliotecario di I classe	
271	Bibliotecario di II classe	7
229	Bibliotecario di III classe	
		16

QUADRO II. — CARRIERE DI CONCETTO.

a) Carriera degli assistenti tecnici.

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Organico
670	Assistente tecnico capo	6
580	Assistente tecnico principale	15
500	Assistente tecnico superiore	
402 (c)	Assistente tecnico alla I classe di stipendio	
325 (c)	Assistente tecnico alla II classe di stipendio	139
271	Assistente tecnico alla III classe di stipendio	
229	Assistente tecnico aggiunto	
		160

b) Carriera dei segretari tecnici di laboratorio.

Segretario tecnico principale alla I classe di stipendio Segretario tecnico principale alla II classe di stipendio Segretario tecnico alla I classe di stipendio Segretario tecnico alla II classe di stipendio Segretario tecnico alla III classe di stipendio	30
	Segretario tecnico alla I classe di stipendio

c) Carriera dei segretari di amministrazione.

Ex coef- ficiente	UUALIFICA					
500	Segretario capo	4				
402	Segretario principale	8				
325	Primo segretario	12				
271	Segretario					
229	Segretario aggiunto	16				
202	Vice segretario					
		40				

d) Carriera dei segretari di biblioteca edella segreteria per le attività culturali.

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Organico
500	Segretario capo	4
402	Segretario principale	7
325	Primo segretario	9
271	Segretario	
229	Segretario aggiunto	12
202	Vice segretario	
	-	
		32

QUADRO III. — CARRIERE ESECUTIVE:

a) Carriera esecutiva degli aiutanti tecnici di laboratorio, delle segreterie di laboratorio, di vigilanza.

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Organico
357 (d) 325 (e) 271 (d) 229 (c) 202 (c) 180	Aiutante tecnico alla II classe di stipendio	300 (1)
(d) Dopo (e) Dopo (3 anni di permanenza nella classe precedente. 4 anni di permanenza nella classe precedente. 5 anni di permanenza nella classe precedente. 5 aiutanti tecnici di vigilanza.	

b) Carriera esecutiva degli aiutanti di amministrazione.

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Organico
325	Aiutante superiore	15 (1)
271	Aiutante capo	25 (1)
229	Primo aiutante	35 (1)
202 180	Aiutante	45 (1)
		120 (1)

QUADRO IV. — CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO.

a) Carriera del personale ausiliario tecnico.

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Organico
238 (f) 210 (f) 190 (e) 170	Operatore tecnico o sorvegliante tecnico alla I classe di stipendio	250
	5 anni di permanenza nella classe precedente. 6 anni di permanenza nella classe precedente.	

b) Carriera del personale ausiliario di amministrazione.

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Organico
180	Commesso capo	4
173	Commesso	6
159	Usciere capo	
15 1	Usciere	10
142	Inserviente	
		20

TABELLA C

ORGANICO AD ESAURIMENTO DEGLI OPERAI

CATEGORIE	Organico
Operai specializzati (I categoria)	8
Operai qualificati (II categoria)	9
Operai comuni (III categoria)	4

Il Governo propone di sostituirle con le seguenti:

TABELLA B

CARRIERE DEL PERSONALE

QUADRO I. — CARRIERE DIRETTIVE.

a) Carriera dei dirigenti di ricerca.

Para- metro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
325			
772		4	
609	Dirigente di ricerca	4	Posti n. 90
535		5	
443		3	

b) Carriera dei ricercatori.

Para- metro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
614 564 465 443	Primo ricercatore	- 4 4 5	Posti n. 200
	Ricercatore	(a) 6 2 nque in serviz	io alla data di

c) Carriera amministrativa.

Para- metro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
530	Capo servizio	_	7
426 387	Capo ufficio	2	13
307 25 7	Direttore di sezione	<u> </u>) } 15
190	Consigliere		
			35

d) Carriera di biblioteca.

Para- metro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
530	Direttore della Biblioteca	_	1
426	DI Notice and	_	6
387	Bibliofecario capo	2	б
307	Bibliotecario superiore	_)
257		4	9
190	Bibliotecario	6 mesi)
			16

QUADRO II. — CARRIERE DI CONCETTO.

a) Carriera degli assistenti tecnici.

Para- metro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
370 302	Assistente tecnico capo	_	16
260		(a) 5	
227 188	Assistente tecnico	(b) 5 4	144
160		1	
			160

b) Carriera dei segretari tecnici.

Para- metro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
070			
370	Segretario tecnico capo	_	5
302		_	
260		(a) 5	
227	Segretario tecnico	(b) 5	45
188		4	
160		1	}
		:	
			50

⁽a) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1º gennaio 1967.

⁽b) Ridotto a due anni per il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

c) Carriera dei segre tari amministrativi.

Para- metro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
370	Segretario capo		4
297	Segretario principale		18
255 218		5	
178 1 60	Segretario	2	18
100		2	/

QUADRO III. - CARRIERE ESECUTIVE.

a) Carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

Para- metro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
245 218	Aiutante tecnico		
188		(a) 5	300
168		(b) 4	300
143		4	
128		2	
 -	1	<u> </u>	

V LEGISLATURA -- COMM. RIUNITE (AFFARI COST.-IGIENE E SANITÀ) -- SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

b) Carriera esecutiva degli aiutanti;

Para- metro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
145 213 183 163 133 120	Aiutante	- 3 (a) 5 2 4 2	120

⁽a) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1º gennaio 1967.

QUADRO IV. — CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO.

Para- metro	QUALIFICA	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico
190	Addetto tecnico capo	_	110
165			
143	Addetto tecnico	(a) 6	160
133) 	5)
			270

⁽a) Ridotto a cinque anni per il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA C

ORGANICO DEGLI OPERAI

CATEGORIE	Organico
Operai comuni	n. 3
Operai qualificati	n. 12
Operai specializzati	n. 10
Capi operai ,	n. 5

⁽b) Ridotto a due anni per il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione le tabelle B e C nel nuovo testo interamente sostitutivo presentato dal Governo.

(Sono approvate).

Come i colleghi ricordano, nel corso della seduta del 15 maggio 1970 avevamo accantonato l'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

(Consiglio dei direttori di laboratorio)

Il consiglio dei direttori di laboratorio è composto dal direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori di laboratorio e dal direttore del servizio amministrativo e del personale.

Il presidente del consiglio dei direttori di laboratorio invita a partecipare con parere consultivo alle adunanze, in relazione agli argomenti da trattare, i direttori dei servizi ed inoltre, su richiesta di uno o più membri del consiglio, esperti.

Il consiglio dei direttori di laboratorio:

- 1) esamina il consuntivo dell'attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate, con le modalità dell'articolo 15, dai direttori di laboratorio;
 - 2) formula proposte:
- a) sul programma dell'attività dell'Istituto in base alle proposte dei consigli di laboratorio;
- b) sulla determinazione e sulle modifiche dei contingenti di personale assegnato ai singoli laboratori e servizi tecnici;
- c) sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica:
 - 3) esprime parere:
- a) sul coordinamento dell'attività dei laboratori e dei servizi generali;
- b) sulla nomina dei direttori di reparto proposti dal consiglio del laboratorio interessato:
- 4) designa ai fini della composizione del comitato amministrativo un direttore di laboratorio per ciascuno dei seguenti gruppi:
 - a) discipline mediche e biologiche;
- b) discipline chimiche e farmaceutiche:
 - c) discipline fisiche e tecnologiche;
- 5) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda.

Il consiglio dei direttori di laboratorio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del proprio presidente e in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei direttori di laboratorio. L'ordine del giorno e il verbale delle sedute del consiglio di laboratorio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: « dal direttore del servizio amministrativo e del personale » con le altre: « dal direttore dei servizi del personale e amministrativi »;

Al secondo comma sostituire la parola « invita » con le altre: « può invitare »;

aggiungere infine le parole: « anche esterni »;

Al terzo comma, numero 2, lettera b) sostituirla con la seguente: « sulla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali »;

All'ultimo comma, penultima riga, dopo le parole: « delle sedute del consiglio » aggiungere le altre: « dei direttori ».

CAVALLARI, Relatore per la I Commissione. Non abbiamo nulla in contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del Governo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del Governo al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo al terzo comma, numero 2, della lettera b).

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo all'ultimo comma.

V LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COST.-IGIENE E SANITÀ) — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

Pongo in votazione l'articolo 10 che a seguito delle modificazioni testè approvate, risulta così formulato:

ART. 10.

(Consiglio dei direttori di laboratorio)

Il consiglio dei direttori di laboratorio è composto dal direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori di lavoratorio e dal direttore dei servizi del personale e amministrativi.

Il presidente del consiglio dei direttori di laboratorio può invitare a partecipare con parere consultivo alle adunanze, in relazione agli argomenti da trattare, i direttori dei servizi e, inoltre, su richiesta di uno o più membri del consiglio, esperti anche esterni.

Il consiglio dei direttori di laboratorio:

- 1) esamina il consuntivo dell'attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate, con le modalità dell'articolo 15, dai direttori di laboratorio;
 - 2) formula proposte:
- a) sul programma dell'attività dell'Istituto in base alle proposte dei consigli di laboratorio;
- b) sulla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali;
- c) sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;
 - 3) esprime parere:
- a) sul coordinamento dell'attività dei laboratori e dei servizi generali;
- b) sulla nomina dei direttori di reparto proposti dal consiglio del laboratorio interessato:
- 4) designa ai fini della composizione del comitato amministrativo un direttore di laboratorio per ciascuno dei seguenti gruppi:
 - a) discipline mediche e biologiche;
- b) discipline chimiche e farmaceutiche:
 - c) discipline fisiche e tecnologiche;
- 5) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda.

Il consiglio dei direttori di laboratorio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del proprio presidente e in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei direttori di laboratorio. L'ordine del giorno e il verbale delle sedute del consiglio dei direttori di laboratorio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.

(È approvato).

MARIOTTI, Ministro della sanità. A norma del primo comma dell'articolo 90 del Regolamento desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su alcune modifiche da apportare agli articoli 5, 6, 7, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33 e 34 per il necessario coordinamento con le successive deliberazioni assunte dalle Commissioni.

Articolo 5:

Primo comma: sostituire le parole « servizio amministrativo e del personale » con le parole « servizi del personale e amministrativi ».

Articolo 6:

Secondo comma, punto 3), sostituire « il direttore del servizio amministrativo e del personale » con « il direttore dei servizi del personale e amministrativi » (in armonizzazione con l'articolo 39).

Ultimo comma: sostituire « Comitato di consulenza scientifica » con « Comitato scientifico » (in armonizzazione con l'articolo 4, terzo comma).

Articolo 7:

Primo comma, punto f): sostituire « dal direttore del servizio amministrativo e del personale dell'Istituto » con « dal direttore dei servizi del personale e amministrativi dell'Istituto ».

Articolo 11:

Secondo comma: sostituire le parole « per ciascuna delle quattro carriere tecniche » con le parole « per ciascuna delle seguenti carriere tecniche:

Dirigenti di ricerca e ricercatori; Assistenti e segretari tecnici; Aiutanti tecnici; Ausiliari tecnici ».

Articolo 16:

Sia al titolo che all'inizio dell'articolo sostituire « direttore del servizio amministrativo e del personale » con « direttore dei servizi del personale e amministrativi ». V LEGISLATURA - COMM. RIUNITE (AFFARI COST.-IGIENE E SANITÀ) - SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

Articolo 20:

Rigo 12: le parole « dell'autorizzazione » sostituirle con « dell'approvazione »;

Rigo 13: sostituire « 18 gennaio 1923 » con « 18 novembre 1923 »;

Rigo 15 e 16: sostituire « direttore del servizio amministrativo e del personale » con « direttore dei servizi del personale e amministrativi ».

Articolo 21:

Rigo 3: sostituire « del servizio amministrativo e del personale » con « dei servizi del personale e amministrativi ».

Articolo 22:

Secondo comma: deve essere così formulato:

« In deroga all'articolo 14 della presente legge il Ministro della sanità assume gli impegni di spesa per i contratti che egli approva con proprio decreto ».

(Per armonizzarlo con l'articolo 14, che assorbe l'articolo 7 della legge 30 giugno 1952, n. 724, il quale in via normale dà la competenza per gli ordini ed impegni al direttore dell'Istituto).

Articolo 23:

Quarto comma, rigo 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sostituirli come segue: « direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a capo servizio nonché da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con qualifica di consigliere, con funzioni di segretario, la quale ».

Articolo 27:

Primo comma, rigo 6: sostituire « carriera del personale ausiliario » con « carriera del personale ausiliario tecnico ».

Terzo comma: sostituirlo con il seguente:

« Le categorie degli operai dell'Istituto superiore di sanità sono distinte in:

> Capi operai Operai specializzati Operai qualificati Operai comuni».

Quarto comma: sostituirlo con il seguente:

« Nella tabella C) annessa alla presente legge è riportata la pianta organica per ciascuna categoria ».

Articolo 30:

Per coordinamento con le tabelle di cui alla presente legge e le norme generali tale articolo deve essere soppresso.

Articolo 31:

L'unico comma sostituirlo come segue:

« Le carriere direttive comprendono: carriera dei dirigenti di ricerca carriera dei ricercatori carriera amministrativa carriera di biblioteca ».

Articoli 32 e 33:

Invertire in base alla elencazione delle carriere di cui alla tabella B annessa alla presente legge.

Articolo 33 - (che diventa articolo 32):

Ultimo comma: viene soppresso in quanto è ripetizione di parte del secondo comma dello stesso articolo.

Articolo 32 - (che diventa articolo 33):

Primo comma: annullare al rigo 3 le parole « ricercatore aggregato ».

Secondo comma: sostituirlo con il seguente:

« La nomina in prova a ricercatore si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del sesto comma, mediante concorso per titoli ed esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea »

Quarto comma: sostituire le parole « dall'esperto designato » con le parole « da uno dei ricercatori designati ».

Quinto comma: (per coordinamento con le tabelle e successivo articolo 42) sostituirlo nel modo seguente:

« Al termine del periodo di prova il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico attitudinale basato sulla qualità del servizio prestato ».

Sesto comma: sopprimerlo.

Settimo, ottavo, nono e decimo comma: (per coordinamento con le tabelle) devono essere sostituiti con i seguenti:

« Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera di concetto degli assistenti tecnici provvisti di laurea o libera docenza e con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera stessa. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come

posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla seconda classe di stipendio della qualifica di ricercatore.

L'esame del concorso di cui al sesto comma consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla ricerca ed alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al sesto comma è composta nel modo previsto per la nomina in prova a ricercatore ».

Undicesimo comma: le prime tre parole « Dopo sei anni » sostituirle con le parole « Dopo nove anni ».

Dodicesimo comma, rigo quarto: dopo la parola « carriera » aggiungere « esclusi quelli riservati di cui al sesto comma ».

Articolo 34:

La carriera direttiva amministrativa del personale di biblioteca è mantenuta con le qualifiche e l'organico di cui alla tabella B, quadro I, lettera d), allegata alla presente legge.

CAVALLARI, Relatore per la I Commissione. Concordo sulle proposte di modifica testé annunciate dal Ministro Mariotti, che si rendono indispensabili per armonizzare gli articoli approvati in precedenza con le deliberazioni adottate nell'odierna e nella precedente seduta dalle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le proposte di modifica formulate or ora dal ministro della sanità come coordinamento necessario agli articoli da 1 a 34 approvati in passato dalle Commissioni riunite.

(Sono approvate).

A norma del secondo comma dell'articolo 90 del Regolamento chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità » (369).

(Le Commissioni approvano).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 369, risulta assorbita la proposta di legge Lenoci n. 3250.

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Alboni, Allera, Allocca, Andreoni, Armani, Balasso, Ballardini, Barberi, Bartole, Biagini, Biamonte, Bosco, Bucciarelli Ducci, Cattaneo Petrini, Cavallari, Cortese, De Maria, Di Mauro, Di Primio, Fregonese, Foschi, Graziosi, Gullo, La Bella, Macaluso, Malagugini, Mascolo, Mazza, Monasterio, Morelli, Nucci, Pezzino, Riccio, Scaglia, Senese, Sisto, Sorgi, Spagnoli, Spinelli, Tozzi Condivi, Tuccari, Urso, Venturoli, Carmen Zanti Tondi.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Giorgio Spadolini

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO